



COMUNE DI S.MARZANO DI S.G

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Tel.-Fax: 0999577021- C.F. 80010650739 – P.I.:00401080734- c.c.p. 177741
Via Cavour, 1- Email: polizia.municipale@pec.sanmarzano-ta.gov.it

ORDINANZA SINDACALE N. 23 /2018
Pubblicata

Oggetto: *Misure urgenti di prevenzione ed intervento contro gli incendi boschivi- Stagione Estiva 2018 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n° 266 del 30 aprile 2018- “Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2018” ai sensi della L. 353/2000 , della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016*

IL SINDACO

Premesso

Che la Regione Puglia –Settore di Protezione Civile, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 266 del **30 aprile 2018**, pubblicato sul B.U.R.P. nr. **65 del 10.05.2018**, ha dichiarato, per il periodo **15 giugno-15 settembre 2018**, lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

Si richiama particolare attenzione sulle prescrizioni contenute nel disposto **art. 2** del citato decreto, in base al quale in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti,

Pertanto, i proprietari e i conduttori di terreni a qualsiasi titolo, sono tenuti all’osservanza di quanto puntualmente previsto dal suindicato decreto,

Il suddetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. n° 266 del **30 aprile 2018**, è consultabile sul sito istituzionale del comune di SAN MARZANO DI S.Giuseppe cliccando sul **seguente indirizzo**:

<http://www.protezionecivile.puglia.it/archives/18660>

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, Delibera C.C. n.104 del 28/05/2010;
CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) Il divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre 2018.

2) Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse

aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il **31 maggio, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;**

3) Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

4) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una **precesa o fascia protettiva** sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

5) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, **entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese** di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

7) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo

8) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti

9) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **dal 1 giugno ed il 30 settembre 2018**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art.2 della L.353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;

- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo- pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

10) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti della presente Ordinanza, oltre a quelle previste dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 e dalla Legge Regionale n. 38/2016, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;

d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016.

e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016.

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 2 e 3 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla legge 689/81.

11) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 9 della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del D.P.G.R., sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n.353/2000

12) l'associazione di volontariato di Protezione Civile Croce Verde , durante il periodo di grave pericolosità di incendio dal 1 giugno al 30 settembre, provvederà alla sorveglianza del territorio e all'avvistamento di incendi nelle zone ritenute critiche e non, svolgendo così azioni di supporto alle attività del Centro Funzionale Decentrato, della Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (SOUP) e del Centro Operativo Comunale o del Centro Operativo Misto, se attivati.

I volontari convenzionati, durante il servizio di monitoraggio del territorio dovranno segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo alla SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente), o ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Municipale.

- I Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, le Guardie Giurate, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente

Ordinanza e della Legge Regionale n. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

I N V I T A

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **1515 - CARABINIERI FORESTALI**
- **115 - VIGILI DEL FUOCO**
- **0999574830 - STAZIONE CARABINIERI S. Marzano S.G.**
- **099 9571329/099 9577711 - POLIZIA MUNICIPALE/Comune**

D I S P O N E

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso mezzo stampa, sito web del Comune e affissa mediante manifesti.

Copia della presente sia trasmessa a: Prefettura di Taranto; Alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile; Al Corpo di Polizia Locale; Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Marzano di S.G.; Al Comando Provinciale VV.FF di Taranto; All'Associazione Volontari di Protezione Civile Croce Verde San Marzano; All' U.T.C..

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Dalla Residenza Municipale, 22.05.2018

IL SINDACO

Dott. Giuseppe TARANTINO